

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 aprile 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALE 88981

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995, n. 46.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di revisione della Regione per l'anno finanziario 1995 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995, n. 47.

Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), e successive modificazioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 48.

Interventi regionali in materia di finanza locale Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 7.

Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria) Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 8.

Modificazioni al regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia) Pag. 9

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1995, n. 48.

Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1995 Pag. 11

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 44.

Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 45.

Partecipazione della Regione Liguria alla Società per Azioni «Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 in materia di cave e torbiere Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1995, n. 47.

Iniziative di solidarietà della Regione Liguria a favore delle popolazioni dell'ex Jugoslavia Pag. 14

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1995, n. 48.

Norme in materia di gestione delle somme per il funzionamento delle commissioni mediche locali per le patenti di guida. Pag. 15

REGOLAMENTO REGIONALE 21 agosto 1995, n. 3.

Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (art. 30 comma 2 legge regionale 10 luglio 1994 n. 29) Pag. 15

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 44.

Modifica della decorrenza del termine per la presentazione delle domande di cui alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 «Concessione di contributi in conto capitale ai soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 45.

Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della d.g.r. n. 51867 del 29 aprile 1994 . . . Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 95.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) Assestamento e II, III e IV variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995. Approvazione Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 96.

Modifiche alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 97.

Disciplina delle forme collaborative speciali per l'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi di direzione politica della Regione Toscana Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 98.

Bilancio di previsione 1995, 4^a variazione Pag. 19

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1995, n. 99.

Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 «Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81» Pag. 19

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 44.

Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1995, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 concernente: «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmatica dell'esercizio venatorio» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995, n. 54.

Concorso alla organizzazione dei primi Giochi Mondiali Militari Pag. 25

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 1995, n. 19.

Modifiche di leggi vigenti in materia di demanio idrico provinciale Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 1995, n. 20.

Organi collegiali delle istituzioni scolastiche Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 1995, n. 21.

Integrazione alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, concernente «Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche» Pag. 31

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995, n. 46.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di revisione della Regione per l'anno finanziario 1995.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 novembre 1995)**(Omissis).*

95R1363

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995, n. 47.

Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), e successive modificazioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 novembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

Per la realizzazione delle discariche annesse all'impianto di compostazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ubicato in comune di Brissogne, realizzato in applicazione della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000, di cui lire 1.000.000.000, gravanti sull'esercizio finanziario 1995 e lire 3.000.000.000, gravanti sull'esercizio finanziario 1996.

Art. 2.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di lire 4.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, che grava sul capitolo 59280 del bilancio di previsione dell'anno in corso e di quello successivo, si prevede:

a) quanto a lire 1.000.000.000, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 1 (realizzazione di discarica di tipo 2B - C.3.3.3.) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995;

b) quanto a lire 3.000.000.000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato N.1 (realizzazione di discarica di tipo 2B - C.3.3.3.) del bilancio pluriennale 1995-1997 della Regione.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 novembre 1995.

VIÉRIN

95R1364

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 48.

Interventi regionali in materia di finanza locale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 novembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione autonoma Valle d'Aosta, in applicazione delle leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 23 settembre 1993, n. 2 (modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, disciplina con la presente legge gli interventi finanziari regionali a favore dei comuni e delle Comunità montane, di seguito denominati enti locali.

a) accrescere il livello di autonomia e di funzionalità delle amministrazioni locali;

b) favorire la cooperazione intercomunale e sovracomunale, in un'ottica di miglior utilizzo delle risorse disponibili;

c) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alle disponibilità di risorse proprie;

d) accrescere la responsabilizzazione degli amministratori locali nei confronti dei cittadini quali contribuenti e quali utenti dei servizi locali;

e) affinare i poteri di indirizzo, di programmazione e di controllo della Regione.

Art. 2.

Autonomia finanziaria

1. La legge regionale riconosce agli enti locali autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse trasferite.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali secondo i principi della loro corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate.

Art. 3.

Deleghe e trasferimenti di funzioni

1. Le deleghe ed i trasferimenti di funzione regionali agli enti locali sono determinati dalla legge.

2. Nei casi di cui al comma 1, la legge regionale assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

TITOLO II

FINANZA LOCALE

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. La regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Art. 5.
Definizione

1. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi regionali in materia di finanza locale sono suddivisi nel modo seguente:

- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione;
- b) interventi per programmi di investimento;
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione.

Art. 6.
Finanziamento regionale degli enti locali

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, la Regione destina il novantacinque per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. A), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi.

2. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 e loro ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'art. 5 sono determinati con legge finanziaria regionale.

Art. 7.
Revisione normativa

1. Le norme di cui alla presente legge saranno riviste:
- a) a seguito di modificazioni della legislazione statale avente significativa incidenza sulle entrate proprie degli enti locali;
 - b) a seguito di modificazioni significative della legislazione statale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8.
Ripartizione delle risorse

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, qualora la Regione, in applicazione della legge costituzionale 2/1993, provveda ad una revisione delle funzioni dei livelli di governo locale, la ripartizione delle risorse di cui agli articoli 11 e 13 sarà rideterminata in sede di legge regionale di riordino delle autonomie locali.

TITOLO III
TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
SENZA VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

Capo I
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.
Relazione previsionale e programmatica

1. Gli enti locali redigono annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente la motivata indicazione delle attività e delle spese di competenza che essi intendono effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione degli enti locali ed è approvata dal Consiglio comunale o dal Consiglio della Comunità montana contestualmente al bilancio stesso. Esso è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento.

3. La relazione previsionale e programmatica è comunicata alla Regione contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

4. La relazione previsionale e programmatica di cui al presente art. sostituisce quella prevista dalla legislazione dello Stato in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Essa, altresì, per le Comunità montane, costituisce il piano pluriennale di sviluppo

di cui all'art. 29, comma 5, della presente legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e, per i comuni, costituisce il documento di riferimento all'atto del loro intervento in occasione della formazione del piano di cui all'art. 15 della legge 142/1990.

Capo II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 10.

Trasferimenti finanziari agli enti locali

1. La Regione destina annualmente ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali almeno il cinquanta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 11.

Trasferimenti finanziari ai Comuni

1. Al fine di un perequazione degli squilibri derivanti dalla fiscalità locale, i trasferimenti di cui all'art. 10 sono attribuiti ai comuni secondo parametri oggettivi che tengono conto della popolazione, delle caratteristiche del territorio e delle condizioni socio-economiche.

2. I parametri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei comuni della Valle d'Aosta, al fine di determinare la spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti secondo la formula di cui all'allegato A.

3. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente art. è pari all'ottanta per cento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 12.

Adempimenti dei Comuni

1. Allo scopo di assicurare un'omogenea determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai fini dell'attribuzione dei trasferimenti di cui all'art. 11, i comuni, ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), organizzano in ruoli uniformi le modalità di accertamento dell'ICI.

2. La Giunta regionale promuove un'intesa tra i comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 13.

Trasferimenti finanziari alle Comunità montane

1. I trasferimenti di cui all'art. 10 sono assegnati alle Comunità montane al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio economico-sociale del proprio territorio e di permettere l'organizzazione di servizi di area vasta di natura infrastrutturale, sociale e culturale.

2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è pari al venti per cento delle risorse di cui all'art. 10, comma 1.

3. I fondi sono ripartiti tra le Comunità montane secondo le percentuali approvate dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane, in relazione ai suoi criteri:

- a) funzioni esercitate dalle singole Comunità montane;
- b) riequilibrio dei trasferimenti regionali tra le singole Comunità montane.

Art. 14.

Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria della Regione, determina, con le modalità indicate agli articoli 11 e 13, le somme da trasferire a favore di ciascun comune e di ciascuna Comunità montana ed impegna la relativa spesa.

2. La liquidazione della somma di cui al comma 1 è disposta:

- a) nella misura del settanta per cento ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9;

b) nella misura del trenta per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'art. 15.

Capo III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 15.

Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica

1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9 è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della regione, stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, da una Commissione tecnica formata da un minimo di cinque a un massimo di sette dirigenti regionali, o loro delegati, nominati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Alla riunione della Commissione di cui al comma 1 può partecipare il legale rappresentante dell'ente locale di volta in volta interessato, o suo delegato.

3. La relazione previsionale e programmatica che risulti incompleta o presenti sostanziali incoerenze rispetto allo schema di cui all'art. 9, comma 2, o con gli obiettivi programmatici della regione, di cui al comma 1, è restituita all'ente locale interessato con richiesta di riesame da parte del Consiglio, non oltre il centoventesimo giorno successivo al ricevimento della relazione da parte della regione. In assenza di riscontro entro tale termine, la relazione si intende approvata.

4. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita all'ente locale con richiesta di riesame, non si procede all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 14, comma 2, lett. B), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione, nei termini di cui al comma 3, quale risulta dopo il riesame da parte del Consiglio dell'ente locale, che deve avvenire entro novanta giorni dalla richiesta.

TITOLO IV

INTERVENTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTI

Capo I

DEFINIZIONE

Art. 16.

Strumenti regionali

1. La regione interviene a favore degli investimenti degli enti locali attraverso i seguenti strumenti:

a) contributi sulle rate di ammortamento dei mutui, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

b) il fondo per speciali programmi di investimento, disciplinato dalla presente legge.

2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è assicurato attraverso le risorse di cui all'art. 6, comma 1.

Capo II

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 17.

Destinazione del fondo per speciali programmi di investimento

1. Il fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi pubblici di interesse locale, qualora non finanziabili con i trasferimenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. c):

- a) opere di urbanizzazione primaria concernenti:
- 1) acquedotti;
 - 2) autorimesse e parcheggi;
 - 3) cimiteri;
 - 4) illuminazione pubblica;

5) linee telefoniche;

6) opere igieniche;

7) opere stradali e connessi parcheggi;

8) spazi di verde attrezzato;

9) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale;

b) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:

1) individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;

3) ubicati all'esterno delle zone indicate al numero 2), ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale;

c) opere di urbanizzazione secondaria concernenti:

1) asili nido;

2) case municipali e altri edifici pubblici;

3) edifici scolastici;

4) impianti sportivi;

5) mercati;

d) recupero funzionale di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologia, architettoniche o comunque aventi interessi storico, artistico o ambientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate;

a) dalle Comunità montane o da Consorzi di comuni, per le sole opere di interesse sovracomunale;

b) dai comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lett. a) e b), nonché lett. c), limitatamente agli interventi di adeguamento normativo del patrimonio esistente.

Art. 18.

Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento

1. La Regione determina, con legge finanziaria, l'ammontare di risorse da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento nella loro articolazione annuale e per programmi, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la percentuale del Fondo stesso da destinare in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di comuni ed all'aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.

Art. 19.

Richieste di inclusione nei programmi

1. Le richieste di cui all'art. 17, comma 2, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:

b) comportare una spesa di investimento non inferiore:

1) a cinquecento milioni di lire, se trattasi di richieste formulate da Comuni;

2) a due miliardi di lire, se trattasi di richieste formulate da Comunità Montane o da consorzi di Comuni;

c) riferirsi ad interventi per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità delle aree e degli altri immobili interessati ovvero siano indicate le modalità di acquisizione che si intendono adottare;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e comportanti tempi tecnici di attuazione che si intendono adottare;

d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni;

e) per le richieste dei comuni e delle Comunità montane, l'avvenuta approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica dell'ente proponente, riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta.

2. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo proposto dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 e approvato dalla Giunta regionale. Tali richieste incorporano lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimenti posta a carico dell'ente locale in misura non inferiore al dieci per cento della spesa totale, per le Comunità montane ed i Consorzi di comuni, e al venti per cento della spesa totale, per i Comuni.

3. I progetti sono inseriti nei programmi preliminare e definitivo di cui all'art. 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi e della coerenza con gli obiettivi programmatici della Regione di cui all'art. 15, comma 1. Qualora il valore cumulato dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti criteri:

a) rilevanza dell'opera rispetto agli obiettivi programmatici della Regione;

b) tipologia degli interventi, privilegiando, a parità di condizioni, quelli concernenti l'attuazione di progetti organici di carattere almeno sovracomunale finalizzati al superamento degli squilibri economico-sociali nell'ambito delle Comunità montane;

c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;

d) effetti generali dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;

e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.

4. L'istruttoria della richieste è svolta dal nucleo di valutazione di cui all'art. 24, in collaborazione con i servizi di cui all'art. 22.

Art. 20.

Procedure di delibere dei finanziamenti

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Nucleo di valutazione di cui all'art. 24 redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma preliminare degli interventi realizzabili, entro il triennio che inizia dal primo gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma devono essere indicati:

a) gli enti interessati;

b) le principali caratteristiche fisiche delle opere finanziabili;

c) la spesa prevista, la sua articolazione nel triennio e per fonti di finanziamento.

2. Entro due mesi dal termine di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera il programma preliminare degli interventi, sulla base della proposta formulata dal Nucleo di valutazione. La deliberazione che approva il programma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro sette mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti interessati fanno pervenire alla Regione i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma preliminare, corredati delle necessarie autorizzazioni, compresa la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale in tutti i casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e successive modificazioni. Previa istruttoria dei progetti pervenuti, il Nucleo di valutazione redige, entro tre mesi dal termine di presentazione dei progetti medesimi, una proposta di programma definitivo con indicazione degli elementi di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, sulla base della proposta di programma di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, delibera il programma definitivo degli interventi nell'ambito dei quali individua gli enti attuatori, approva la spesa complessiva per il triennio e ne impegna le quote annuali in applicazione dell'art. 56, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), modifica con legge regionale 7 aprile 1992, N. 16.

5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, della legge regionale 90/1989, è autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 4 e su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento in favore dei pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma definitivo degli interventi approvato dalla Giunta stessa.

6. La deliberazione che approva il programma definitivo degli interventi è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere programmate.

7. L'idoneità tecnica o economica del progetto esecutivo comporta l'esclusione del medesimo dal programma definitivo e la ripresentazione dell'istanza di finanziamento.

Art. 21.

Contributi per la progettazione

1. Contestualmente all'approvazione del programma definitivo di cui all'art. 20, comma 4, sono deliberati, a favore degli enti locali che hanno presentato proposte incluse nel programma stesso, contributi sulle spese sostenute per la progettazione, ivi compreso l'eventuale studio di impatto ambientale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono determinati applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali stabilite in un'apposita tabella approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni triennio.

Art. 22.

Esecuzione degli interventi da parte della Regione

1. Gli interventi finanziati dal Fondo per speciali programmi di investimento sono realizzati dalla regione ed in particolare:

a) dall'assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, d'intesa con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1 lett. d);

b) dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b);

c) dall'Assessorato dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c).

2. L'ente locale interessato, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa di competenza del proponente, in coerenza con il piano finanziario approvato dalla Regione per la realizzazione dell'opera.

3. Il cinquanta per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione alla consegna dei lavori all'appaltatore. Il restante cinquanta per cento è erogato su presentazione dello statuto finale dei lavori.

Art. 23.

Esecuzione degli interventi da parte degli enti richiedenti

1. Qualora ne sia avanzata richiesta, gli interventi di cui all'art. 17 sono realizzati a cura delle amministrazioni proponenti. In questo caso la Regione impegna a favore dell'amministrazione interessata le quote di finanziamento relative a ciascuno dei tre anni in cui si articola la realizzazione del progetto.

2. L'erogazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 è effettuata nel modo seguente:

a) un primo anticipo, pari al venti per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, contestualmente all'impegno della spesa stessa;

b) ulteriori erogazioni, in misura non inferiore al venti per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, su presentazione di richieste di pagamento da parte dell'ente locale, ogni qualvolta le spese sostenute siano uguali o superiori all'ottanta per cento dell'importo delle erogazioni già effettuate.

3. Il pagamento del saldo è effettuato ad avvenuta presentazione da parte dell'ente locale della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento. All'atto della presentazione della rendicontazione dovranno essere restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell'intervento a carico della Regione.

Capo III

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 24.

Nucleo di valutazione

1. È istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che svolge le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione è così composto:

a) da un minimo di due ad un massimo di sette dirigenti regionali, o loro delegati, che saranno individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 in relazione alle funzioni attribuite ai responsabili delle strutture regionali ed alla tipologia degli interventi proposti a finanziamento;

b) da quattro esperti, rispettivamente, in statica delle costruzioni, in restauro edilizio e tutela del paesaggio, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, ed in materia giuridica, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di provata esperienza;

c) da un esperto in una delle discipline di cui alla lett. b) designato d'intesa dall'Associazione dei comuni della Valle d'Aosta con l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stabilite altresì le modalità di finanziamento del Nucleo stesso e l'entità del corrispettivo annuo per i componenti di cui al comma 2, lett. b) e c), che non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali. La Giunta regionale può altresì revocare, con deliberazione motivata, la nomina di uno o più componenti di cui al comma 2, lett. b) e c), del Nucleo di valutazione.

4. Oltre agli adempimenti di cui agli articoli 19 e 21, il Nucleo provvede, su richiesta della Giunta regionale:

a) alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all'analisi costi-benefici, in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all'esecuzione dei progetti stessi;

b) alla formulazione di pareri ed alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi fa parte di altri organi della Regione.

TITOLO V

TRASFERIMENTI FINANZIARI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE

Art. 25.

Definizione

1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all'art. 5 comma 1, lett. c), sono strumenti di programmazione volti ad incentivare l'attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali stabilite dall'amministrazione regionale.

2. Rientrano, nella definizione di cui al comma 1 tutti i provvedimenti regionali che prevedano trasferimenti finanziari con vincolo di destinazione agli enti locali.

3. Per l'anno 1996, sono considerati trasferimenti settoriali con vincolo di destinazione gli interventi previsti dalle norme di cui all'allegato B.

4. Per gli anni successivi, gli interventi di cui al comma 3 saranno individuati in sede di legge finanziaria della Regione.

Art. 26.

Risorse finanziarie

1. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 25, comma 2, non può essere superiore al trenta per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 gli interventi straordinari regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 27.

Ridefinizione delle risorse

1. La legge finanziaria della Regione, sulla base delle risultanze della relazione di cui all'art. 29, procede annualmente ad una ridefinizione delle risorse per i singoli trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, fermo restando il limite massimo complessivo previsto dall'art. 26, comma 1.

2. nel caso in cui i finanziamenti dei provvedimenti regionali con vincolo settoriale di destinazione siano ridotti o abrogati dalla legge finanziaria regionale, i relativi stanziamenti, qualora non utilizzati per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, confluiranno nei fondi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) o b).

3. Rientrano nei limiti di cui all'art. 26, comma 1, anche le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di eventuali nuovi interventi con vincolo settoriale di destinazione.

TITOLO VI

NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 28.

Vincolo di bilancio

1. Le spese di investimento dei comuni, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori:

a) per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, al venti per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione;

b) per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al dieci per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione;

2. Le spese di investimento delle Comunità montane, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori al venti per cento delle entrate delle Comunità montane di cui al Titolo I e al Titolo II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, del bilancio di previsione.

Art. 29.

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale riferisce entro il 31 luglio di ogni anno al Consiglio regionale, con apposita relazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, sullo stato di attuazione della presente legge, anche ai fini delle determinazioni da adottarsi in sede di legge finanziaria della regione.

Art. 30.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, dello schema di relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 9, comma 2, continua ad essere applicato lo schema approvato ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanziamento degli enti locali della regione).

2. Fino all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, degli obiettivi programmatici di cui all'art. 15, comma 1, conservando validità gli obiettivi programmatici approvati ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale 46/1993.

3. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina del nucleo di valutazione di cui all'art. 24. Sino a tale nomina rimane in carica il Nucleo istituito ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 46/1993 come modificato dall'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 79.

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, la Commissione tecnica di cui all'art. 15 è così composta:

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, la Commissione tecnica di cui all'art. 15 è così composta:

a) dal Dirigente del servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, che la presiede, o suo delegato;

b) dal Dirigente del servizio affari generali e interventi diretti dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

c) dal Dirigente dell'ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

d) dal Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta, o suo delegato;

e) dal Dirigente del servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

f) dal Dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o suo delegato.

Art. 31.

Norme abrogative

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 4 dicembre 1970, n. 34 (Concessione di contributi ai comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici);

b) 21 dicembre 1973, n. 40 (Concessione di contributi annui regionali al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);

c) 6 agosto 1974, n. 26 (Concessione di contributi annui al comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale);

d) 29 dicembre 1975, n. 53 (Concessione di contributi annui al comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale);

e) 15 aprile 1987, n. 26 (Intervento a favore dei comuni della Valle d'Aosta per opere di manutenzione degli edifici scolastici);

f) 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), con esclusione degli articoli 29, 30 e 31;

g) 8 novembre 1993, n. 79 (Modifica alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46);

h) 30 maggio 1994, n. 22 (Interventi per la finanza locale per l'anno 1994);

i) l'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 56 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1994).

2. L'ulteriore applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1 è limitata alla gestione delle sole risorse ancora da utilizzare in relazione agli impegni finanziari assunti con le leggi medesime.

Art. 32.

Determinazione e copertura delle spese

1. Alla determinazione degli oneri per l'applicazione della presente legge, che graveranno sui capitoli di spesa da classificare nel settore 2.1.1. (Spese di intervento a carattere generale - Finanza locale) del bilancio della Regione, si provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si farà fronte mediante l'utilizzo, nella misura indicata all'art. 6, comma 1, delle risorse iscritte al capitolo 1200 della parte entrata di ciascun esercizio finanziario.

3. Gli oneri per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui all'art. 24, valutati, a decorrere dal 1996, in lire 290.000.000. annui, graveranno sul capitolo 22520 del bilancio della Regione. A decorrere dall'anno 1997, i predetti oneri potranno essere rideterminati con legge di bilancio.

Art. 33.

Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 novembre 1995.

VIÉRIN

(*Omissis*).

95R1365

REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 7.

Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 12 dicembre 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), i criteri e le procedure per l'accertamento e la valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo ed alle aziende che subiscono perdite di produzione.

Art. 2.

Danni risarcibili

1. Il risarcimento è previsto in presenza di:

a) danni subiti dai frutti pendenti;

b) danni arrecati alle coltivazioni agrarie ed alle opere di miglioramento fondiario, a condizione che il conduttore provveda a ripristinare l'efficienza produttiva e la coltivabilità dei terreni;

c) perdita di produzione o danni alle strutture di aziende agricole non rientranti nei casi previsti alle lett. a) e b).

Art. 3.

Modalità di presentazione della richiesta di risarcimento

1. La richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica deve essere inoltrata alla stazione forestale competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.

2. Alla richiesta di risarcimento devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria mappale delle particelle interessate;
- b) per le superfici in proprietà: certificati catastali originali o documenti equipollenti comprovanti la proprietà dei fondi o dichiarazione sostitutiva;
- c) per le superfici condotte in affitto: contratto regolarmente registrato;
- d) situazione di famiglia;
- e) eventuali perizie o altra documentazione, anche fotografica, comprovanti i danni rilevati.

3. I titolari di aziende agricole che hanno presentato domanda presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali al fine di ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti comunitari, statali e regionali in materia di conservazione dell'ambiente agricolo montano, in sostituzione dei documenti di cui al comma 2, lett. b) e c), possono allegare una dichiarazione di avvenuta presentazione di tali domande.

Art. 4.

Procedure

1. La stazione forestale competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, procede all'accertamento dei danni e trasmette al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali la domanda, corredata di una scheda contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione dei danni stessi.

2. L'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, procede, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, alla valutazione dei danni e alla predisposizione del provvedimento di attribuzione del risarcimento.

3. Il risarcimento non viene attribuito se l'effettivo ammontare dei danni subiti, comprensivo delle spese necessarie al ripristino della situazione preesistente, è inferiore a lire 100.000.

Art. 5.

Criteri di valutazione del danno

1. Per la valutazione economica dei danni di cui all'art. 2 sono utilizzati i parametri predisposti dall'Ufficio produzioni agricole dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni.

2. In fase di prima applicazione, per l'ammontare dei danni, comprensivo delle spese necessarie al ripristino della situazione preesistente, si fa riferimento ai valori di produzione, prezzo e costi contenuti nell'allegato A al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 dicembre 1995

VIÉRIN

REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 8.

Modificazioni al regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 55 del 12 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia) è sostituito dal seguente:

«2. L'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi è disposta dalla Giunta regionale, sulla base dei rispettivi atti tecnici, con propria deliberazione; tale provvedimento deliberativo deve essere debitamente motivato e prevedere il finanziamento delle relative spese, che non possono superare l'importo di 70.000 ECU, al netto da imposte, per le provviste ed i servizi, e l'importo di 200.000 ECU, al netto da imposte, per i lavori, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento».

2. Il comma 3 dell'art. 1 del regolam. reg. 2/1994 è abrogato.

Art. 2.

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«a) lavori di riparazione, manutenzione, adattamento e ristrutturazione degli stabili e degli impianti regionali o in manutenzione regionale, nonché i relativi lavori di costruzione limitatamente alle opere accessorie e di allacciamento alle reti tecnologiche e di urbanizzazione».

2. La lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«c) lavori di rafforzamento, di concatenazione, di demolizione di fabbricati e di opere e manufatti di protezione e sostegno nonché di sgombero dei materiali rovinati o demoliti».

3. La lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«e) lavori straordinari di sgombero della neve o di valanghe su strade in manutenzione regionale ed, eccezionalmente, su strade comunali».

4. La lett. f) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«f) lavori di sgombero di materiale, di consolidamento, di protezione, di sostegno e di riparazione di danni verificatisi sulle strade, lungo le aste torrentizie e fluviali, per il ripristino della viabilità, per assicurare l'incolumità pubblica o per evitare possibili maggiori danni».

5. La lett. g) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«g) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di verifica e controllo tecnico di strade, manufatti stradali e relativi impianti, di opere idrauliche, di opere igieniche, nonché dei relativi lavori di costruzione di limitata importanza».

6. La lett. h) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«h) lavori a completamento di altri già iniziati ed eseguiti in economia diretta mediante cantieri di lavoro, comportanti la prevalenza di impiego di manovalanza, utilizzabili, quindi, quale rimedio alla disoccupazione locale».

7. La lett. *l*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*l*) lavori di restauro e di ristrutturazione di monumenti e di edifici d'interesse storico, lavori per scavi archeologici e manutenzione di aree verdi e di giardini per ragazzi».

8. La lett. *n*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*n*) lavori, provviste e servizi, che per loro natura possono eseguirsi in economia, quando siano state infruttuosamente esperite le procedure di gara, e non possa esserne differita l'esecuzione».

9. La lett. *p*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*p*) acquisto, ed eventuale posa in opera, di materiali, oggetti, attrezzature e relativi ricoveri, necessari per l'esecuzione dei lavori e dei servizi previsti dal presente regolamento».

10. La lett. *r*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*r*) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall'Amministrazione regionale per fini istituzionali».

11. La lett. *z*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*z*) acquisto del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente dell'Amministrazione o di indumenti prescritti o comunque occorrenti all'espletamento del servizio».

12. La lett. *aa*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*aa*) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, mezzi di trasporto e d'opera, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese, nei casi in cui si verificano necessità straordinarie o urgenti, le macchine per scrivere, per calcolo, meccanografiche, per riproduzione, per elaborazione, trattamento e trasmissione dati e i connessi programmi informatici, materiali e attrezzature accessorie, nonché telefoniche anche di uso comune».

13. La lett. *ee*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*ee*) lavori di traduzione, interpretazione, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia da affidare a esperti, enti o imprese commerciali, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale».

14. La lett. *ff*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*ff*) lavori di stampa, tipografia, litografia, microfilmatura qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente».

15. La lett. *ii*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*ii*) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici».

16. La lett. *nn*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*nn*) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli e manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche e sportive».

17. La lett. *qq*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«*qq*) spese varie non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di 5.000 ECU, al netto da imposte».

18. Dopo la lett. *rr*) del comma 1 dell'art. 3 del regolam. reg. 2/1994 sono aggiunte le seguenti:

«*ss*) servizio di sgombero neve, per periodi temporali limitati, su strade in manutenzione regionale e, in via straordinaria, su strade comunali;

tt) servizi di rilevazione dati».

Art. 3.

1. L'art. 4 del regolam. reg. 2/1994 è abrogato.

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolam. reg. 2/1994 è sostituito dal seguente:

«1. In casi di particolare urgenza possono essere iniziati in economia, in attesa della regolare deliberazione di autorizzazione, lavori urgenti ed indifferibili elencati all'art. 3, comma 1, lett. *a*), *c*), *e*), *f*), *i*) e *l*); l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori deve risultare da una relazione tecnica che descriva i guasti, i deterioramenti ed i ritrovamenti e le loro conseguenze, le cause che li hanno prodotti ed i lavori necessari per ripararli e ripristinarli. Tale relazione tecnica, compilata dal tecnico regionale dell'Assessorato competente e vistata dal dirigente del relativo Servizio viene inoltrata urgentemente, con una perizia estimativa anche sommaria, alla Giunta regionale per l'approvazione ed il finanziamento dei lavori urgenti intrapresi».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolam. reg. 2/1994 dopo le parole «eventuali perizie suppletive» sono inserite le seguenti: «, il cui importo non deve eccedere il venti per cento di quello originario».

Art. 6.

1. L'art. 7 del regolam. reg. 2/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Modalità di esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia

1. I lavori, le provviste e i servizi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) per convenzione;

c) per cottimo fiduciario;

d) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a convenzione o a cottimo fiduciario.

2. I lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore sono eseguiti in amministrazione diretta; in questo caso il competente Assessorato si procura direttamente ed impiega gli operai, i mezzi d'opera e quanto occorre all'esecuzione dei lavori e fissa le retribuzioni degli operai ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto, degli altri mezzi d'opera e delle forniture occorrenti. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, a mezzo di buono d'ordine, a condizione che la spesa non superi i 5.000 ECU, al netto dell'imposta.

3. I lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese sono eseguiti per convenzione o a cottimo fiduciario; in questi casi l'Assessorato competente stabilisce convenzioni e accordi con imprese di fiducia, e alle migliori condizioni, tanto per i lavori che per le somministrazioni.

4. I lavori, le provviste ed i servizi possono essere eseguiti per convenzione sino ad un importo di 50.000 ECU al netto da imposte. Le convenzioni devono precisare:

a) l'elenco e la descrizione dei lavori e delle provviste;

b) il costo della prestazione;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni;

d) le modalità di pagamento su presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal competente Dirigente;

e) la facoltà dell'Amministrazione di rescindere la convenzione, mediante semplice denuncia qualora non siano rispettati i patti e gli obblighi assunti.

5. I contratti di ottimo fiduciario devono precisare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari a misura e/o a corpo;

c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni e il termine per ultimarli;

d) le modalità di pagamento;

e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà, che si riserva l'Amministrazione, di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti i patti e gli obblighi assunti.».

Art. 7.

1. L'art. 8 del regolam. reg. 2/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. Preventivi

1. I preventivi necessari per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia devono richiedersi per le convenzioni ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, per i cottimi fiduciari ad almeno cinque persone o ditte.

2. È ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona od impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto nei casi di imperiosa urgenza o per la specialità dei lavori, delle provviste e dei servizi, ovvero per importi non superiori ai 5.000 ECU al netto da imposte.

3. I preventivi di cui al comma 1 devono essere conservati agli atti».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolam. reg. 2/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Le spese in economia, che riguardano unicamente provviste ed acquisti di qualsiasi natura ed i lavori eseguiti per convenzione, sono pagate direttamente a coloro che hanno provveduto alle somministrazioni ed ai lavori, mediante emissione di mandati di pagamento tratti sul cassiere regionale in base alle note e fatture di spesa vistate dal responsabile dell'ufficio e dall'Assessore competente e liquidate con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 9.

1. La lett. b) del comma 1 dell'art. 11 del regolam. reg. 2/1994 è sostituita dalla seguente:

«b) se eseguiti in base a convenzioni, di importo maggiore a 5.000 ECU al netto di imposte, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità;».

2. Dopo la lett. b) del comma 1 dell'art. 11 del regolam. reg. 2/1994 è aggiunta la seguente:

«c) se eseguiti in base a cottimi fiduciari, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità, come per i lavori e forniture eseguiti in appalto, provvedendosi, come per questi, all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento.».

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 dicembre 1995

VIÉRIN

95R1412

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1995, n. 48.

Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1995.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 63 del 20 dicembre 1995)

(Omissis).

96R0020

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 44.

Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 30 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge definisce le procedure per la partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria e per l'adempimento degli obblighi conseguenti all'emanazione della stessa.

Art. 2.

Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario ed informazione della Giunta al Consiglio

1. Con atto amministrativo sono definite le procedure interne per l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni delle strutture regionali competenti per materia sulle proposte di atti comunitari inviati alle Regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 16 aprile 1987 n. 183.

2. La Giunta regionale, a seguito di ogni sessione comunitaria svolta a norma dell'art. 3, presenta al Consiglio una relazione concernente:

a) le risultanze della sessione;

b) gli elementi sostanziali della partecipazione della Regione al processo normativo comunitario di cui al comma 1;

c) i contenuti e le determinazioni assunte nell'ambito della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989 n. 86;

d) i lavori del Comitato delle Regioni istituito ai sensi dell'art. 198 a del Trattato sull'Unione europea.

Art. 3.

Sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari al fine di:

- a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari ed assumere gli orientamenti conseguenti;
- b) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre al Consiglio regionale;
- c) definire, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568, un quadro, articolato per obiettivi di intervento e per specifiche azioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie, al fine di presentare le richieste complessive al Fondo di Rotazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 183/1987;
- d) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità ed i risultati conseguiti e definire, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 183/1987, i relativi dati, derivati dal monito raggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro;
- e) esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 183/1987;
- f) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari, nonché per la più efficace attuazione delle norme comunitarie.

Art. 4.

Attuazione delle direttive comunitarie

1. La Regione è competente ad attuare le direttive e gli altri atti comunitari non aventi immediata applicabilità che incidono nelle materie di competenza regionale nel rispetto delle disposizioni statali di principio eventualmente emanate.

2. L'attuazione da parte della Regione in via legislativa di direttive, aventi ad oggetto materie coperte da riserva di legge o comunque disciplinate con legge, avviene ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge n. 86/1989. Il relativo disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale almeno tre mesi prima del termine di adeguamento previsto nella direttiva.

3. L'attuazione di direttive aventi ad oggetto materie non disciplinate con legge o non coperte da riserva di legge, così come l'attuazione di regolamenti ed altri atti comunitari dotati di immediata applicabilità, avviene ai sensi dell'art. 11 della legge n. 183/1987, mediante regolamento o atto amministrativo. I regolamenti sono predisposti tempestivamente dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio per la successiva approvazione.

Art. 5.

Coordinamento delle strutture regionali

1. Gli organi regionali competenti definiscono le forme e le procedure per assicurare un efficace coordinamento delle strutture regionali ai fini dell'attuazione di programmi e progetti comunitari intersettoriali, di norma utilizzando le modalità del lavoro in staff.

Art. 6.

Modalità attuative di interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari

1. Le decisioni della Giunta regionale relative a programmi comunitari, come definiti nell'ambito del partenariato tra Regione, Amministrazione centrale e Commissione Europea, sono trasmesse:

- a) prima della loro trasmissione agli uffici comunitari, all'esame della Commissione consultiva competente;
- b) dopo la decisione comunitaria, all'esame del Consiglio.

2. Gli atti amministrativi regionali concernenti le modalità attuative degli interventi cofinanziati dalla Unione Europea sono predisposti, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8, in termini utili rispetto alle scadenze fissate nell'atto comunitario di riferimento.

3. Le modalità di attuazione sono:

- a) a bando di gara;

- b) di intesa con gli enti locali a regia pubblica regionale;

c) di competenza delle Province ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 per le politiche attive del lavoro.

4. I bandi di attuazione dei diversi programmi operativi, di cui viene assicurata l'uniformità, devono contenere l'indicazione:

- a) dei soggetti beneficiari;
- b) dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
- c) della documentazione da allegare;
- d) dei requisiti di ammissibilità;
- e) dei criteri e delle modalità di selezione, nonché degli indicatori fisici e dei parametri di riparto delle risorse;
- f) delle leggi regionali di riferimento.

Art. 7.

Programmazione comunitaria e bilancio regionale

1. Gli interventi regionali finanziati dall'Unione europea sono parte integrante del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale sulle procedure di programmazione. I suddetti interventi sono considerati prioritari e come tali inseriti nel bilancio di previsione della Regione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 25.000.000 in termini di competenza dal «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 del capitolo 0503 «Fondo per la partecipazione della Regione Liguria alle iniziative comunitarie di cui all'art. 10 del regolamento CE 2083/1993» con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza.

3. Agli oneri per gli esercizi si provvede con i relativi bilanci.

4. Le strategie finanziarie, programmatiche ed istituzionali della Regione per l'attuazione delle politiche comunitarie, sono definite nell'ambito della sessione comunitaria della Giunta regionale nei modi indicati all'art. 3.

Art. 8.

Servizio informazioni comunitarie

1. La Regione promuove la diffusione sull'intero territorio regionale dell'informazione comunitaria, in stretto coordinamento con gli sportelli e gli organismi già operanti nel settore.

Art. 9.

Notifica dei regimi di aiuto

1. Nel procedimento legislativo la Regione assicura il rispetto del e disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma per quanto concerne i regimi di aiuto, come definiti dalla Commissione dell'Unione Europea. A tal fine, i progetti di legge sono notificati allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione Europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 agosto 1995

MORI

95R1287

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 45.

Partecipazione della Regione Liguria alla Società per Azioni «Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 20 settembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e natura giuridica

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle finalità statutarie e per l'attuazione della programmazione regionale, partecipa, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, unitamente all'Università degli studi di Genova e al sistema delle Camere di commercio della Liguria, alla costituzione di una Società consortile per azioni diretta a favorire la realizzazione di Parchi scientifici e tecnologici.

2. La Società di cui al comma 1 promuove, realizza e coordina le iniziative dirette a favorire l'aggregazione di attività di ricerca, formazione e servizi, quali fattori determinanti dei processi innovativi e dei trasferimenti di tecnologie al sistema produttivo.

3. La Società non persegue finalità lucrative ed ha per oggetto:

a) la predisposizione, anche in concorso con altri soggetti, degli atti necessari per l'attivazione dei parchi scientifici e tecnologici;

b) il monitoraggio dei finanziamenti comunitari e nazionali utilizzabili per la realizzazione dei parchi;

c) l'intercambio di informazioni e di risorse tecnologiche tra i soci, per valorizzare le competenze specifiche e definire idonee e permanenti modalità di collegamento e di collaborazione;

d) lo studio e la promozione della realizzazione di una rete informatica e telematica di collegamento tra i diversi poli in cui si articola l'attività dei parchi;

e) la promozione di iniziative per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche da Università, centri di ricerca, grandi imprese alle piccole e medie imprese.

Art. 2.

Soci

1. I soggetti di cui all'art. 1 promuovono la partecipazione alla Società di imprese e centri di ricerca in grado di contribuire utilmente alle finalità sociali, nonché di Università ed altri Enti pubblici, anche economici.

Art. 3.

Costituzione della Società

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a formalizzare gli atti relativi alla costituzione della Società, sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari a lire 100.000.000.

2. Nella Società deve essere assicurata in ogni caso la prevalenza del capitale pubblico.

Art. 4.

Nomina degli amministratori

1. Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile deve essere riservata alla Regione la nomina di un numero di consiglieri di amministrazione della Società proporzionale alla partecipazione azionaria.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del Capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del Capitolo 9720 «Quota di partecipazione regionale alla società consortile per azioni per la promozione di Parchi scientifici e tecnologici» con lo stanziamento di Lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì settembre 1995

MORI

95R1288

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 in materia di cave e torbiere.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 20 settembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione all'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63, dopo le parole «tecnico qualificato» e aggiunto il seguente periodo: «Qualora più attività estrattive siano gestite da uno stesso esercente, la direzione dei lavori può essere affidata ad un unico tecnico».

Art. 2.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 63/1993

1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 63/1993, comprensivo della proroga a richiesta per un periodo massimo di sei mesi, è determinato definitivamente al 31 gennaio 1996.

Art. 3.

Sostituzione dell'allegato «A» della legge regionale 63/1993

1. L'allegato «A» alla legge regionale 63/1993 è sostituito dall'allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° settembre 1995

MORI

(Omissis).

95R1289

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1995, n. 47.

Iniziative di solidarietà della Regione Liguria a favore delle popolazioni dell'ex Jugoslavia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 27 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria concorre a promuovere iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni dell'ex Jugoslavia e a tal fine, in coordinamento con le altre Regioni:

a) concede, in via prioritaria, contributi per le spese di trasporto sostenute da organismi associativi o di volontariato che operano direttamente in aiuto alle popolazioni profughe per l'invio di aiuti umanitari ed in particolare per i generi di sopravvivenza sia alimentare che sanitaria;

b) incentiva attività di soccorso e di assistenza fornendo anche beni e servizi;

c) favorisce processi di coordinamento delle iniziative avviate, nell'ambito regionale dagli organismi associativi e di volontariato, dagli enti pubblici e dagli organismi privati, dalle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo);

d) collabora mediante l'erogazione di contributi alle iniziative di emergenza realizzate dagli enti locali, dalle associazioni o dalle organizzazioni di volontariato per l'accoglienza e l'assistenza sul proprio territorio dei soggetti provenienti dalle repubbliche dell'ex Jugoslavia;

e) concorre alle iniziative umanitarie comunque denominate rivolte alla popolazione coinvolta dal conflitto delle repubbliche dell'ex Jugoslavia.

Art. 2.

Attuazione

1. Le iniziative rientranti nelle finalità di cui all'art. 1 possono essere attuate tramite gli enti locali, le associazioni, gli enti, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative che si avvarranno dei servizi offerti dall'unità di crisi costituita presso la Regione Marche.

Art. 3.

Interventi regionali

1. Le iniziative umanitarie e di solidarietà cui partecipa la Regione Liguria e le modalità della loro attuazione sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, e sono comunicate alla competente Commissione consiliare, sulla base delle esigenze accertate attraverso il «Tavolo di coordinamento per gli aiuti agli Stati della ex Jugoslavia» operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché attraverso l'Osservatorio regionale sulla cooperazione.

Art. 4.

Erogazione di contributi

1. Gli interventi finanziati possono essere disposti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tramite le organizzazioni, le associazioni e gli enti di cui all'art. 1, che presentino uno o più progetti dettagliati di intervento, con l'indicazione della durata e con i relativi costi previsti per l'anno finanziario di riferimento.

2. Il contributo erogabile dalla Regione non può coprire più del 60 per cento del costo di ogni progetto.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, assegna il contributo e dispone contestualmente l'erogazione di una anticipazione dello stesso nella misura del 70 per cento.

4. La liquidazione del saldo del contributo assegnato è subordinata alla presentazione, da effettuarsi entro sei mesi dall'ultimazione dell'intervento, di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto contabile documentato delle spese sostenute.

5. Qualora dalla documentazione di cui al comma 4 risultasse la non conformità dell'intervento attuato rispetto alle finalità della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, procederà alla riduzione o alla revoca dell'assegnazione stabilendo le modalità di restituzione dell'anticipazione.

6. Entro il 30 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta ai sensi dei precedenti commi.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 4710 «Iniziative di solidarietà della Regione Liguria a favore delle popolazioni dell'ex Jugoslavia» con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 settembre 1995

MORI

95R1291

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1995, n. 48.

Norme in materia di gestione delle somme per il funzionamento delle commissioni mediche locali per le patenti di guida.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 27 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni in materia di gestione delle somme per il funzionamento delle commissioni mediche locali che effettuano accertamenti ai fini del conseguimento della patente di guida di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gestione delle somme e verifica delle spese

1. Le somme per il pagamento delle spese e dei compensi per il funzionamento delle commissioni mediche locali di cui all'art. 1 sono assegnate alle Unità sanitarie locali, presso le quali sono istituite, e sono utilizzate secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 27 dicembre 1994.

2. Alla gestione amministrativo-contabile delle somme assegnate per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 nonché alla verifica delle spese effettuate dalle stesse provvedono le Unità sanitarie locali secondo le vigenti disposizioni in materia.

3. Le Unità sanitarie locali trasmettono, annualmente, una rendicontazione sulla gestione dei fondi alla Regione, la quale provvede al successivo inoltro al Ministero della Sanità per il controllo.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Le somme di cui all'art. 2 sono iscritte, in relazione alle assegnazioni statali, nel bilancio regionale come segue:

a) nello stato di previsione dell'entrata al capitolo 1708 «Somme assegnate dal Ministero della Sanità per il funzionamento delle commissioni mediche locali in materia di patenti di guida»;

b) nello stato di previsione della spesa al capitolo 5233 «Ripartizione delle somme provenienti dal Ministero della Sanità per il funzionamento delle commissioni mediche locali in materia di patenti di guida».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 settembre 1995

MORI

95R1292

REGOLAMENTO REGIONALE 21 agosto 1995, n. 3.

Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (art. 30 comma 2 legge regionale 10 luglio 1994 n. 29).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 20 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

constatata l'esecutività del provvedimento

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Riproduzione in cattività

1. Visto l'art. 30, comma 2, della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 e l'art. 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è consentito riprodurre in cattività, esclusivamente per la cessione e l'utilizzo per l'attività venatoria da appostamento, le specie di fauna selvatica migratrice riconosciute cacciabili dalla legge.

Art. 2.

Autorizzazione

1. Le attività di allevamento in cattività delle specie di cui all'art. 1 sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia e sono altresì soggette alla vigilanza veterinaria, esercitata dalle Unità Sanitarie Locali, competenti per territorio.

2. Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Provincia indicando le specie che intende allevare e il numero dei soggetti riproduttori appartenenti alle specie medesime di cui è in possesso all'atto della domanda. Deve altresì indicare l'esatta ubicazione delle strutture che devono ospitare l'allevamento. La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la provenienza degli uccelli.

3. Il titolare dell'autorizzazione non può essere autorizzato all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, ornamentale o amatoriale ed alimentare.

4. Gli uccelli delle specie di cui all'art. 1 devono essere stati riprodotti in cattività presso un allevamento autorizzato e devono essere provvisti di anelli inamovibili chiusi, privi di qualsiasi punto di frattura.

5. Nelle strutture dell'allevamento è consentita esclusivamente la detenzione di fauna selvatica, appartenente alle specie autorizzate dall'Amministrazione provinciale secondo quanto disposto dalla legge.

6. La Provincia non può rilasciare l'autorizzazione a coloro che abbiano violato le disposizioni della legge 157/1992 e della legge regionale 29/1994, sanzionate dall'art. 49 e revoca le autorizzazioni nel caso di più violazioni. Alle persone assoggettate alla revoca dell'autorizzazione per più violazioni del presente regolamento, potrà essere concessa una nuova autorizzazione solo decorsi i cinque anni dalla data della revoca della precedente.

Art. 3.

Vigilanza

1. La Provincia ha l'obbligo di controlli con periodicità almeno annuale su tutti gli impianti di allevamento autorizzati.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve consentire agli incaricati dell'osservanza del presente regolamento l'ispezione nei locali adibiti all'allevamento ed al deposito delle attrezzature.

Art. 4.

Cessazione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di cessata attività, deve comunicare la cessazione entro dieci giorni all'Amministrazione provinciale, restituendo i registri e gli anelli inamovibili e deve trasmettere un rapporto di cessata attività. Entro lo stesso termine comunica alla Provincia l'eventuale intenzione di cedere i propri richiami ad altro cacciatore, indicandolo nominativamente.

Art. 5.

Identificazione dei richiami

1. Gli uccelli riprodotti in cattività devono essere marcati individualmente con anelli chiusi (privi cioè di qualsiasi punto di frattura) recanti una sigla (matricola allevatore assegnata dall'Amministrazione provinciale) e numeri progressivi. I contrassegni devono essere inseriti sul tarso dei nuovi nati già allo stato di «pullus», quando lo sviluppo ancora parziale della parte distale dell'arto consenta tale operazione.

2. Gli anelli sono forniti dall'Amministrazione provinciale annualmente, tenuto conto del numero di riproduttori autorizzati presenti nell'allevamento e devono avere le stesse misure (diametro e altezza) di quelli abitualmente utilizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per l'innestamento degli uccelli a scopo scientifico.

Art. 6.

Cessione degli uccelli riprodotti in cattività

1. La cessione degli uccelli riprodotti in cattività può avvenire presso gli allevamenti autorizzati, esclusivamente per soggetti inclusi nel rapporto annuale presentato entro e non oltre l'anno medesimo all'Amministrazione provinciale, ai titolari di porto di fucile uso caccia che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento fisso con uso di richiami o per la caccia da appostamento temporaneo alla fauna migratoria. Il titolare dell'allevamento, in caso di cessione a qualsiasi titolo di un uccello, è tenuto al rilascio di apposita ricevuta conforme al modello predisposto dall'Amministrazione provinciale che ne certifica la legittima provenienza.

Art. 7.

Obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà allegare al rapporto annuale, la copia del registro di allevamento di carico e scarico e le copie delle fatture ricevute e rilasciate, ai sensi della normativa vigente, dall'allevamento presso i quali sono stati effettuati acquisti di uccelli per l'attività di allevamento. Dovranno essere allegati gli anelli degli uccelli morti o comunque i contrassegni non utilizzati nel corso dell'anno.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 21 agosto 1995

MORI

REGIONE LOMBARDIA

LÈGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 44.

Modifica della decorrenza del termine per la presentazione delle domande di cui alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 «Concessione di contributi in conto capitale ai soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche»

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Il termine di trenta giorni di cui al comma prima dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

I soci delle cooperative interessate, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge regionale, sono tenuti a presentare entro il predetto termine apposita documentata istanza ovvero a rinnovare quella già presentata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/95.

2. Il comma secondo dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 è abrogato.

3. Il comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 32 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, delibera la concessione dei contributi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3».

Art. 2

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 10 novembre 1995

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 10 ottobre 1995 e vistata dal commissario del governo con nota dell'8 novembre 1995, prot. n. 21802/3940)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 45.

Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della d.g.r. n. 51867 del 29 aprile 1994

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Al fine di garantire il completamento delle verifiche della rendicontazione delle spese sostenute per i corsi di formazione professionale cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo entro i termini previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 65929 del 28 marzo 1995 recante «Sospensione della liquidazione di somme a saldo della spesa da riconoscersi per l'esecuzione dei corsi di formazione professionale attuali nell'ambito dei programmi operativi n. 90600316 e n. 90202012» nonché l'espletamento delle verifiche di rendiconto del successivo programma operativo n. 93600316, la giunta regionale è autorizzata a prorogare per la durata di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 51867 del 29 aprile 1994 «Interventi urgenti a supporto dell'attività di rendicontazione dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 10 novembre 1995

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 10 ottobre 1995 e vistata dal commissario del governo con nota dell'8 novembre 1995, prot. n. 20202/3935)

95R1332

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 95.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) Assestamento e II, III e IV variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 2 novembre 1995)

(Omissis).

95R1359

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 96.

Modifiche alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 13 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. All'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

«3. Il governo del territorio privilegia una organizzazione degli spazi che salvaguarda il diritto alla autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.»

Art. 2.

Integrazione all'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Dopo il quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Deve essere altresì garantita una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei diversi cicli della vita umana, in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, che non induca necessità di mobilità.»

Art. 3.

Integrazione all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. All'art. 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 è inserito il seguente quale terzo alinea:

«la distribuzione delle funzioni e l'organizzazione del sistema di mobilità nel territorio regionale diretti ad integrare le condizioni di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini con l'organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei servizi garantendone accessibilità e fruibilità.»

Art. 4.

Integrazione all'art. 16 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. All'art. 16, secondo comma, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:

«c1) formula indirizzi in ordine al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5-bis e nell'art. 6, secondo comma, terzo alinea.»

Art. 5.

Integrazioni all'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Al secondo comma, lett. b), dell'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, dopo le parole «gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale», è aggiunta la seguente espressione: «anche tenendo conto dell'esigenza dell'organizzazione programmata dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini, nel perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5-bis;»

2. Al secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente lettera:

«i) il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio al fine del riequilibrio e della riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità di mobilità.»

Art. 6.

Integrazioni all'art. 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Al secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente lettera:

«h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell'art. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod. e della disciplina regionale ivi prevista.»

2. Dopo il sesto comma dell'art. 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«7. Gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi del terzo comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod., sono adottati nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *h*) del secondo comma.»

Art. 7.

Integrazioni all'art. 29 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Al terzo comma dell'art. 29 legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, dopo le parole «in conformità con», l'espressione «gli indirizzi e i parametri di cui al terzo comma dell'art. 24», è sostituita con la seguente espressione:

«gli obiettivi, gli indirizzi e i parametri di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 24.»

2. Al quarto comma dell'art. 29 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, dopo la parola «socio-economici», è inserita la seguente espressione:

«dalla valutazione degli effetti sugli atti di competenza del sindaco ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succ. mod.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'adeguatezza delle indagini previste dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, anche in riferimento alle direttive tecniche regionali, è certificata dai tecnici abilitati che le hanno svolte; la conformità degli atti di pianificazione agli esiti di dette indagini è attestata dai progettisti degli atti stessi.»

2. Il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dai seguenti:

«6. Gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali in attuazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, corredati dalle certificazioni di cui al comma 5, sono depositati, prima dell'adozione dello strumento urbanistico, presso il competente ufficio del Genio civile, il quale provvedere ad effettuare su di essi controlli, anche a campione, sulla base delle istruzioni tecniche di cui all'art. 13 e comunque nei casi previsti dal P.T.C.»

«7. Resta ferma la possibilità per il comune, per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, di richiedere, in ogni caso, la collaborazione del competente ufficio del Genio civile.»

Art. 9.

Modifiche e integrazioni all'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è così integrato:

dopo le parole «per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi o loro varianti», sono aggiunte le parole «di P.E.E.P che comportano varianti agli strumenti urbanistici generali, nonché».

2. Il secondo alinea della lettera *f*) del comma 2, dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è così sostituito:

varianti di cui alla legge regionale 21 maggio 1980 n. 59, recante «Norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente», che prevedano interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia. Sono altresì ammesse varianti che prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla citata legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, esclusivamente finalizzati al recupero del degrado degli assetti insediativi, subordinatamente alla suddivisione dell'intero territorio comunale in ambiti organici, in ognuno dei quali sia prevedibile un volume ricostruito non superiore a mc. 10.000. In tal caso è ammessa la sostituzione dei soli immobili di irrilevante valore storico, culturale e architettonico.»

3. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è aggiunto il seguente alinea:

«varianti di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, in applicazione del piano regionale delle attività estrattive.»

4. All'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«22. Agli strumenti urbanistici e loro varianti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 novembre 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 1995 ed è stata vistata dal Commissario del governo il 30 ottobre 1995.

95R1381

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1995, n. 97.

Disciplina delle forme collaborative speciali per l'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi di direzione politica della Regione Toscana

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 13 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA -

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di dare ulteriore attuazione al principio di separazione tra politica ed amministrazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recepito con la legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, la presente legge disciplina le forme collaborative speciali per l'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi di direzione politica della Regione Toscana.

2. Le strutture speciali di cui alla presente legge hanno funzione di diretto supporto agli organi di direzione politica, fermo restando che la direzione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Regione spetta alla dirigenza della struttura operativa.

Art. 2.

Strutture speciali

1. Il presidente della giunta regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto, e ciascun componente la Giunta di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81.

2. A ciascuno degli uffici di gabinetto e di segreteria è preposto un responsabile il cui incarico è deliberato dalla giunta regionale su proposta nominativa dell'amministratore interessato, con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile e revocabile con le stesse forme, che comunque si risolve di diritto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore proponente.

3. I soggetti preposti agli uffici predetti possono essere scelti tra i dirigenti nonché tra i funzionari direttivi regionali. La nomina determina il collocamento fuori ruolo senza assegni; il periodo fuori ruolo è utile esclusivamente ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio alla qualifica di appartenenza. Possono essere scelti anche tra i dirigenti e funzionari direttivi di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche; in questa ipotesi la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti. Possono altresì provenire dal settore privato; in tal caso essi, oltre ad essere in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, devono avere maturato una esperienza almeno triennale in qualifica dirigenziale o almeno quinquennale in qualifica di quadro, ovvero avere esercitato per almeno un quinquennio una professione per la quale è prescritta l'iscrizione ad un albo.

4. Nella dotazione organica complessiva delle strutture regionali è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo preposti alle strutture speciali di cui alla presente legge. Alla cessazione dell'incarico i suddetti dipendenti di ruolo sono nuovamente assegnati alla struttura operativa della Regione di cui alla legge regionale 7 novembre 1994 n. 81, con la qualifica posseduta all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Gli incarichi attribuiti ai sensi della presente legge non costituiscono titolo valutabile ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, nei concorsi banditi dalla Regione Toscana.

6. I soggetti preposti alle strutture speciali di cui alla presente legge, per tutta la durata dell'incarico, e per i due anni successivi, non possono essere titolari di nomine o designazioni della Regione.

7. Il trattamento economico dei predetti soggetti è determinato dalla Giunta regionale, in modo uniforme, in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unità operativa complessa per i responsabili degli uffici di segreteria, ed a quello spettante ai dirigenti titolari di area o di servizio per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta.

8. L'assegnazione dei dipendenti di cui al terzo comma, alle rispettive strutture speciali è deliberata dalla giunta regionale su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, ed è revocata con le stesse forme. Essa cessa, comunque, il diritto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore proponente.

Art. 3.

Prestazioni esterne

1. La giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.

2. La giunta disciplina altresì, con propria deliberazione, i criteri generali ed i requisiti per il conferimento dei suddetti incarichi e per la determinazione dei compensi.

Art. 4.

Disposizione di bilancio

1. Le spese relative alle posizioni di cui all'art. 2 comma 2 ed alle prestazioni esterne di cui all'art. 3 sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale.

Art. 5.

Abrogazione

1. Sono abrogati i commi quinto e settimo dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81.

2. È, altresì, abrogato il primo comma dell'articolo unico della legge regionale 7 novembre 1994, n. 82.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1995 si fa fronte con la seguente variazione di bilancio, disposta per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa.

2. Agli oneri derivanti della presente legge per gli anni successivi al 1995 si fa fronte con la legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 novembre 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 ottobre 1995 ed è stata vistata dal commissario del governo il 30 ottobre 1995.

95R1382

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 98.

Bilancio di previsione 1995, 4^a variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 71 del 20 novembre 1995)

(Omissis).

95R1383

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1995, n. 99.

Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 «Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 71 del 20 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

È abrogato l'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 41.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 ottobre 1995 ed è stata vistata dal commissario del governo l'8 novembre 1995.

95R1384

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 44.

Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina.

(Pubblicata nel 2º suppl. straordinario. Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 20 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

Art. 1.

Finalità

1. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nella regione Friuli-Venezia Giulia è regolato dalle norme contenute nella presente legge, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata dalla legge 24 maggio 1989, n. 194 ed integrata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 2.

Definizione delle attività

1. È guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

a) accompagnare singole persone o gruppi in escursione su qualsiasi terreno in montagna nonché in scalate o ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnare singole persone o gruppi in escursioni scistiche e sci alpinistiche;

c) insegnare le tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche scistiche su piste di discesa e di fondo;

d) svolgere attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni scistiche, fuori delle stazioni scistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale ed iscritte all'albo professionale istituito dall'articolo 11, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi.

3. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida alpina;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

4. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1 con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso l'aspirante guida alpina faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

5. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

6. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 11.

Art. 3.

Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia

1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato collegio del Friuli-Venezia Giulia.

2. Ne fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nel Friuli-Venezia Giulia.

3. La vigilanza sul collegio del Friuli-Venezia Giulia è esercitata dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

4. Le entrate del collegio del Friuli-Venezia Giulia sono costituite dai contributi a carico degli iscritti, dai proventi delle sanzioni e dai contributi pubblici e privati.

Art. 4.

Organi del collegio del Friuli-Venezia Giulia

1. Sono organi del collegio del Friuli-Venezia Giulia:

a) l'assemblea;

b) il direttivo;

c) il presidente.

Art. 5.

Assemblea del collegio del Friuli-Venezia Giulia

1. L'assemblea è composta da tutti i membri del collegio del Friuli-Venezia Giulia.

2. All'assemblea del collegio del Friuli-Venezia Giulia spettano le seguenti funzioni:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio del Friuli-Venezia Giulia, predisposto dal direttivo;

c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo ovvero da almeno un terzo dei propri componenti;

d) collaborare al periodico controllo nonché alla manutenzione delle opere alpine, quali vie ferrate e percorsi alpinistici attrezzati, bivacchi alpini e palestre di roccia;

e) eleggere i rappresentanti che faranno parte del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

3. L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

Art. 6.

Direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia

1. Il direttivo è formato da tre componenti eletti da tutti i membri dell'assemblea di cui almeno due scelti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti al relativo albo professionale e dura in carica tre anni.

2. Al direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia spettano le seguenti funzioni:

a) svolgere in collaborazione con la Direzione regionale del commercio e del turismo tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale;

b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti il collegio del Friuli-Venezia Giulia, delle regole di deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, comma 6;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;

d) dare parere, ove richiesto, all'Amministrazione regionale su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione nonché l'attività delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina;

e) collaborare con le competenti autorità locali regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, all'attività di tracciamento e di mantenimento di sentieri ed itinerari alpini, di costruzione e di mantenimento di rifugi, bivacchi e palestre di roccia, di opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica di cui al comma 4 i corsi di cui agli articoli 9 e 15;

g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.

3. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata un componente.

4. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale di cui agli articoli 9 e 15.

Art. 7.

Presidente del collegio del Friuli-Venezia Giulia

1. Il presidente del collegio del Friuli-Venezia Giulia è eletto dal direttivo fra gli iscritti all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

Art. 8.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività professionale di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina nella regione Friuli-Venezia Giulia è subordinato all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo il previa frequenza con esito favorevole degli appositi corsi teorico-pratici di cui all'articolo 9 e superamento dei relativi esami sostenuti di fronte alla commissione regionale di cui all'articolo 10.

2. L'iscrizione all'albo ha validità annuale e comporta il pagamento di un contributo il cui ammontare è determinato dal direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia.

3. All'atto dell'iscrizione dev'essere pagata la quota relativa all'anno in corso.

4. Il rinnovo dell'iscrizione avviene entro il 31 dicembre di ogni anno mediante pagamento della quota e contestuale presentazione al collegio del Friuli-Venezia Giulia della seguente documentazione:

a) tessera personale di riconoscimento rilasciata all'interessato all'atto dell'iscrizione all'albo, ai fini dell'apposizione del timbro di rinnovo;

b) copia delle polizze assicurative di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 9.

Corsi teorico-pratici

1. I corsi teorico-pratici per guide alpine-maestri di alpinismo ed aspiranti guida alpina sono organizzati dal collegio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 3, sotto la vigilanza dell'Amministrazione regionale.

2. Il collegio del Friuli-Venezia Giulia può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina ovvero ad altro collegio regionale.

3. Sono ammessi ai corsi regionali coloro che sono residenti nei comuni del Friuli-Venezia Giulia, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:

a) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida alpina;

b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari del comune di residenza;

c) possesso del diploma di scuola media inferiore;

d) mancanza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, a meno che non si sia ottenuta la riabilitazione.

4. I partecipanti ai corsi per guide alpine-maestri di alpinismo devono inoltre avere effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida alpina per almeno due anni.

5. I programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.

Art. 10.

Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame è nominata dal direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia, è composta da esperti delle materie insegnate nei corsi e da guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui all'articolo 9, comma 6, ed è presieduta da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.

2. Un componente della Commissione di cui al comma 1 è nominato dalla Direzione regionale del commercio e del turismo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

Art. 11.

Albo professionale

1. Presso il collegio del Friuli-Venezia Giulia è istituito, sotto la vigilanza dell'Amministrazione regionale, il relativo albo professionale, al quale sono iscritti coloro che esercitano stabilmente la professione nel Friuli Venezia Giulia e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 6/1989.

2. Ogni tre anni l'iscrizione all'albo è soggetta a revisione. Per l'ottenimento della nuova iscrizione il titolare è tenuto a presentare un nuovo certificato medico rilasciato con le stesse modalità previste dall'articolo 9, comma 3, lettera b) e ad adempiere agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 15.

Art. 12.

Copertura assicurativa

1. È fatto obbligo, per gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11, di stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per le attività connesse con l'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina.

2. I massimali di garanzia vengono stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il collegio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 13.

Tariffe

1. Le tariffe da applicare nello svolgimento delle attività professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina sono determinate, entro il 31 ottobre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, sentita una Commissione regionale composta da:

a) il direttore del Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo, che funge da presidente;

b) un rappresentante del collegio del Friuli-Venezia Giulia, designato dal collegio medesimo;

c) un rappresentante delle Aziende di promozione turistica, designato di comune accordo dalle Aziende medesime;

d) un rappresentante dell'Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa a livello regionale, designato dall'Associazione medesima.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. Le tariffe devono inoltre rispettare la tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide alpinemaestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.

Art. 14.

Borse di studio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi abbia frequentato con esito favorevole i corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina ovvero da altro collegio regionale.

2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15.

Aggiornamento professionale

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, in apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio del Friuli-Venezia Giulia, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti dal direttivo del collegio stesso.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'articolo 9, comma 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento di cui al comma 1.

3. Gli aspiranti guida alpina che superino, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpinemaestri di alpinismo sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Art. 16.

Contributi per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi teorico-pratici e dei corsi di aggiornamento professionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, a concedere al collegio del Friuli-Venezia Giulia finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi teorico-pratici indicati all'articolo 9, comma 1, nonché dei corsi di aggiornamento professionale indicati all'articolo 15, comma 1.

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate alla Direzione regionale del commercio e turismo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello nel quale vengono svolti i corsi stessi.

3. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1 è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, tenuto conto della documentazione di cui al comma 2, e non può essere superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 17.

Specializzazioni

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina e superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

- a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
- b) spelologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.

Art. 18.

Doveri

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 sono tenuti ad esercitare l'attività con dignità e correttezza, conformemente alle norme di deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera, individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Art. 19.

Sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinari e ricorsi, revoca, decadenza e rinuncia all'autorizzazione

1. A chiunque eserciti l'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, senza essere iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 11, si applica il disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

2. Le imprese o gli enti, che facciano svolgere l'attività professionale di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina a persone non iscritte all'albo professionale, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000; in caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata.

3. La presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine fissato ovvero la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti per il rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 11 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000; in caso di duplice recidiva l'iscrizione viene revocata.

4. È fatto divieto, alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida alpina, di svolgere nei confronti delle persone cui prestano il proprio servizio attività commerciali o di intermediazione o comunque non conformi alla professione; la mancata osservanza di tale divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000; in caso di recidiva l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 11 viene revocata.

5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 15 comporta la decadenza dall'iscrizione all'albo professionale, fatta salva la concessione di proroghe per gravi e comprovati motivi.

6. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale o dei doveri di cui all'articolo 18, ovvero applichino tariffe diverse da quelle determinate ai sensi dell'articolo 13 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo professionale per un periodo da un mese ad un anno;

d) radiazione.

7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia; avverso detti provvedimenti è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttivo del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

8. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina a maggioranza assoluta dei componenti.

9. I provvedimenti adottati dal collegio del Friuli-Venezia Giulia eccettuati quelli in materia disciplinare e dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

10. In caso di rinuncia anche temporanea all'esercizio dell'attività professionale di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, l'interessato è tenuto a darne comunicazione per iscritto al collegio del Friuli-Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell'anno in corso, restituendo altresì la tessera personale di riconoscimento rilasciatagli all'atto dell'iscrizione. La reinscrizione all'albo professionale dopo un periodo di rinuncia all'esercizio dell'attività è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 15 ed alla presentazione del certificato medico di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).

11. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 10, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 e la revoca dell'iscrizione.

12. La mancata presentazione, da parte degli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11, del certificato medico di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), comporta la revoca dell'iscrizione.

13. La parziale o mancata stipula delle garanzie assicurative di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.

14. Chi esercita stabilmente l'attività professionale di guida alpina-maestro di alpinismo nel Friuli-Venezia Giulia, pur essendo iscritto o temporaneamente aggregato ad altro albo professionale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

15. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina regolarmente iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 11 possono cessare l'attività per anzianità al raggiungimento del sessantesimo anno di età, fermo restando il diritto di far parte del collegio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 20.

Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al collegio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 21.

Scuole di alpinismo

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo e dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto all'albo di cui all'articolo 11.

3. L'insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolto da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida alpina, purché il numero di questi non superi quello delle guide alpinemaestri di alpinismo, iscritti all'albo di cui all'articolo 11 o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 29, comma 2.

Art. 22.

Scuole ed istruttori del CAI

1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Art. 23.

Contributi per le sedi delle scuole di alpinismo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende di promozione turistica, ai comuni, province e Comunità montane per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo di cui all'articolo 21.

2. Gli enti di cui al comma 1, fruitori di contributi, sono obbligati ad assegnare gli immobili di cui al comma 1 in uso a titolo gratuito alle scuole di alpinismo.

3. Il contributo non può essere superiore al 98 per cento della spesa ammissibile.

4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.

5. Gli immobili di cui al presente articolo sono vincolati alla loro specifica destinazione per venti anni dalla data dei relativi decreti di concessione.

Art. 24.

Contributi a favore dell'incremento di attività escursionistiche ed alpinistiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ad integrazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34, a concedere contributi al collegio del Friuli-Venezia Giulia per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche ed alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo ed allo sci alpinismo.

2. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si osservano le norme, per quanto applicabili, di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.

Art. 25.

Distintivo

1. Il collegio del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a munire le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina di apposito distintivo, le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo.

Art. 26.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 8387 (1.1.161.2.10.24) con la denominazione «Borse di studio a favore di chi abbia frequentato con esito favorevole i corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina ovvero da altro collegio regionale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa di lire 10 milioni per l'anno 1995.

3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 il precitato capitolo 8387 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.

4. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 8388 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione «Contributi per la realizzazione di corsi teorico-pratici per la formazione e l'aggiornamento di guide alpinemaestri di alpinismo e aspiranti guida» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1995.

6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8388 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.

7. Per l'acquisizione al bilancio regionale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 19 è istituito, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 960 (3.5.0.) con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina».

8. Per le finalità previste dall'articolo 20 è istituito, per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8389 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione «Devoluzione al collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie».

9. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.

10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.5. - spese d'investimento - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8543 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione «Contributi alle Aziende di promozione turistica, ai comuni, province e Comunità montane per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzare quale sede di scuole di alpinismo» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1995. 11. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni, suddivisa in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8390 (1.1.162.2.10.24) con la denominazione «Contributi al collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia per l'incremento di attività escursionistiche ed alpinistiche» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 50 milioni, suddiviso in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

13. Sul precitato capitolo 8390 è altresì iscritto lo stanziamento di lire 25 milioni in termini di cassa.

Art. 27.

Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo di lire 160 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 135 milioni per l'anno 1995 e lire 25 milioni per l'anno 1996, derivante dalle autorizzazioni di spesa dell'articolo 26, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 31 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

2. All'onere di lire 135 milioni in termini di cassa derivante dall'articolo 26 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 (Fondo riserva di cassa) del precitato stato di previsione della spesa.

CAPO II

NORME TRANSITORIE, DI RACCORDO E FINALI

Art. 28.

Norme transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo professionale, che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

2. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'albo professionale di cui all'articolo 11, e fanno parte del collegio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 3, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina autorizzati, ai sensi della normativa precedentemente vigente, all'esercizio della professione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

3. La convocazione dell'assemblea ai fini dell'elezione del primo direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia è indetta dal Presidente della Giunta regionale.

4. Sono fatti salvi tutti gli eventuali provvedimenti presi ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 e successive modifiche, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Norme di raccordo

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo di un'altra regione dello Stato italiano o di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere trasferiti a domanda all'albo del Friuli-Venezia Giulia; tale trasferimento è disposto dal direttivo del collegio stesso a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione.

2. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo nel Friuli-Venezia Giulia e sia iscritto ad altro albo professionale può chiedere l'aggregazione temporanea all'albo professionale del Friuli-Venezia Giulia, conservando l'iscrizione all'albo della regione di appartenenza.

3. Tale aggregazione è disposta dal direttivo del collegio del Friuli-Venezia Giulia e non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida alpina. 4. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo o aspiranti guida alpina o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 11.

Art. 30.

Deroga all'articolo 32 bis della legge regionale 2/1987

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, così come introdotto dall'articolo 29 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, non si applicano alla figura professionale di guida alpinamaestro di alpinismo e aspirante guida alpina.

Art. 31.

Norme abrogative

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 15 giugno 1984, n. 21;
- b) l'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25;
- c) gli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;
- d) l'articolo 26 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 novembre 1995

CECOTTI

95R1376

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1995, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 concernente: «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmatica dell'esercizio venatorio».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 è modificata come segue: «*d*) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)».

Art. 2.

1. Alla lettera *aa*) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dopo le parole «...dal 1° gennaio 1994» sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3;».

2. La lettera *mm*) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995, è sostituita dalla seguente: «*mm*) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto all'interno del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) di Roma;».

Art. 3.

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dopo le parole: «...particolarmente protette», viene sostituita la parola «salienti» con la parola «elementi».

Art. 4.

1. Al comma 9 dell'art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 la parola «allevamento» è sostituita dalla seguente: «allenamento».

2. Al comma 10 dell'art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 la parola «allevamento» è sostituita dalla seguente: «allenamento».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 ottobre 1995.

96R0053

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995, n. 54.

Concorso alla organizzazione dei primi Giochi Mondiali Militari.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in occasione dei primi Giochi Mondiali Militari, previsti per il mese di settembre 1995 a Roma ed in altre città del Lazio, intende partecipare, data la rilevanza dell'evento, alla spesa per l'organizzazione dei giochi stessi, mediante l'erogazione di un contributo.

Art. 2.

Modalità per l'erogazione del contributo

1. Al fine di ottenere il contributo di cui all'articolo 1, il comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Militari del 1995, istituito con decreto del Ministro della Difesa del 24 ottobre 1994, pubblicato nel giornale ufficiale della Difesa n. 1 del 10 gennaio 1995, presenta all'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport, apposita richiesta accompagnata da una relazione dettagliata sul programma dei giochi, con l'indicazione dei costi che si prevede di sostenere e di eventuali contributi erogati, per tali finalità, da altri enti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina, in base alla documentazione presentata dal comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Militari 1995, l'ammontare del contributo da erogare, per un importo che comunque non può superare i 200 milioni di lire, nonché le modalità ed il termine di erogazione del contributo stesso.

Art. 3.

Rendiconto delle spese

1. Il comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Militari del 1995, conclusa la manifestazione di cui all'articolo 1, presenta all'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport documentato rendiconto di tutte le spese sostenute e delle entrate acquisite.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge, è prevista la spesa di L. 200 milioni, che viene iscritta nel bilancio di previsione 1995, in termini di competenza e cassa nel capitolo di nuova istituzione n. 46130 denominato «Contributo al comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Militari del 1995». Alla copertura dell'onere previsto si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 16322, denominato «Fondo di riserva per le spese impreviste», del bilancio di previsione 1995.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 novembre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 novembre 1995.

96R0054

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 1995, n. 19.

Modifiche di leggi vigenti in materia di demanio idrico provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente «Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo», è così sostituito:

«2. I terreni appartenenti al demanio idrico provinciale e non più utilizzabili ai fini idraulici e che non sono di interesse naturalistico o paesaggistico, sono sdemanializzati su richiesta dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del direttore della Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura. Tale parere viene espresso in ordine agli eventuali valori naturalistici ed ambientali dei terreni in questione, ad esclusione delle aree già destinate urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, o per opere ed impianti di interesse pubblico. La Giunta provinciale, qualora riconosca apprezzabili detti valori, può affidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, la gestione di detti terreni all'assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio e della natura.»

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge provinciale n. 35/1975, sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 2 luglio 1981, n. 16, è così sostituito:

«Art. 18 — 1. I terreni sdemanializzati ai sensi dell'articolo 17 possono essere ceduti a titolo gratuito ai proprietari che, a causa di interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo, abbiano subito perdite di terreno, sempre che non indennizzate.

2. La cessione di cui al comma 1 non è soggetta alle disposizioni vigenti in materia sui masi chiusi.

3. I terreni di cui al comma 1 sono ceduti in proporzione alle perdite subite, tenendosi conto della superficie e della qualità di coltura nonché del vantaggio speciale e immediato arrecato alla restante proprietà, e di cui all'articolo 14-bis, comma 8. L'eventuale conguaglio è effettuato in denaro. La relativa stima è redatta dalla Ripartizione provinciale acque pubbliche e opere idrauliche. I contratti di cessione dei terreni sdemanializzati sono stipulati dall'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche e opere idrauliche, previa autorizzazione della Giunta provinciale.»

2. Sono abrogati l'articolo 19 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 e l'articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 settembre 1987, n. 16.

Art. 3.

Dopo l'articolo 21 della legge provinciale n. 35/1975 è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-bis. — 1. La Giunta provinciale, o per sua delega l'assessore provinciale competente in materia, può concedere il diritto di superficie su aree del demanio idrico, compatibilmente con il buon regime delle acque, ai fini della costruzione o del mantenimento di

opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché di altre opere soggette all'iscrizione al catasto edilizio urbano, per una durata massima di trenta anni, salvo rinnovo.»

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34 sono soppresse le seguenti parole: «e la concessione di usi diversi da quelli che si riferiscono agli scopi del consorzio».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, concernente «Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste (demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano)», è inserito il seguente articolo

«Art. 23-bis. — 1. I masi collocati in alta quota, la cui infrastrutturazione primaria, anche se eseguita in economia, importi, in base alle stime dell'ufficio competente, oneri pari o superiori a valore dei masi medesimi, possono essere acquistati dall'amministrazione provinciale, per un importo non superiore a quello risultante dalle perizie di stima, e destinati al demanio forestale con il vincolo della riforestazione. Si intendono per infrastrutturazione primaria gli interventi afferenti agli accessi viari, alla protezione antivalanghiva o antimottamento, ai collegamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie.»

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, concernente «Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private», le parole: «fino a dieci metri di altezza che determinano invasi di acque pubbliche o private fino a 100.000 metri cubi» sono così sostituite: «che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 12 ottobre 1995

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
PAPPALARDO

95R1315

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 1995, n. 20.

Organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 novembre 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado hanno propri organi che concorrono, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, alla gestione dell'offerta formativa.

CAPO I

GLI ORGANI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
E LE LORO ATTRIBZIONI

Art. 2.

Organi collegiali

Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono istituiti i seguenti organi collegiali:

- a) il consiglio di classe;
- b) il collegio dei docenti;
- c) il comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- d) il consiglio di circolo o di istituto;
- e) il comitato dei genitori;
- f) il comitato degli studenti, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 3.

Consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è formato dai docenti di ogni singola classe da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio di classe delle classi a funzionamento serale è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio è presieduto dal direttore didattico o preside o da un insegnante della classe da lui delegato. Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.

2. Il consiglio di classe ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica nonché di iniziative assistenziali, e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. In occasione della presentazione e discussione del progetto educativo della scuola, per la programmazione e preparazione di progetti particolari per la classe e nei casi previsti dall'ordinamento del circolo o dell'istituto, alle sedute del consiglio di classe sono invitati tutti i genitori. Nella scuola secondaria di secondo grado sono altresì invitati tutti gli studenti.

3. Con la sola presenza dei docenti e del direttore didattico o preside ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, gli assistenti e gli educatori per alunni portatori di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni.

4. I consigli di classe di classi parallele o di sezione, dello stesso livello o della sede o sezione staccata, possono essere convocati in seduta comune.

Art. 4.

Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal direttore didattico o preside. Fanno altresì parte del collegio gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata.

2. Alle sedute del collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori per gli alunni portatori di handicap. Possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto di voto, il presidente del consiglio di circolo o di istituto, il presidente del comitato dei genitori ed il presidente del comitato degli studenti.

3. Il collegio dei docenti:

- a) nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;
- b) sottopone al consiglio di circolo o di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica;
- c) delibera il piano annuale delle proprie attività, proposto dal direttore didattico o preside;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici;

f) programma e delibera nell'ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;

g) elegge i tre docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside sulla base di criteri formulati con regolamento di esecuzione;

h) valuta, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; ciò avviene su iniziativa del consiglio di classe, sentiti preventivamente gli specialisti che operano in modo continuativo in ambito scolastico con compiti socio-psico-pedagogici, medici e di orientamento, nonché sentiti i genitori o i rappresentanti legali degli interessati;

i) esamina le proposte ed i suggerimenti che gli pervengono dal comitato dei genitori o dal comitato degli studenti e prende posizione in merito.

4. I docenti collaboratori di cui al terzo comma, lettera g), di norma vengono eletti annualmente. Nei circoli didattici in caso di vacanza del posto del direttore l'elezione si riferisce a tre anni scolastici consecutivi. Uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di sua assenza o impedimento. Il direttore didattico o preside, sentito il collegio dei docenti, può integrare l'area della collaborazione, della quale possono essere chiamati a far parte il segretario scolastico e i responsabili delle articolazioni interne del collegio dei docenti di cui al quinto comma. Fanno comunque parte dello staff dei collaboratori i docenti fiduciari dei singoli plessi, rispettivamente delle sezioni staccate.

5. I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.

Art. 5.

*Comitato per la valutazione
del servizio dei docenti*

1. Il comitato, sentita la relazione del direttore didattico o preside, valuta il servizio prestato dai docenti durante il periodo di prova. Inoltre procede ad una valutazione del servizio ogni volta che il docente interessato lo richiama.

2. Il comitato dura in carica tre anni. È composto da tre docenti quali membri effettivi e da tre quali membri supplenti. Il comitato è presieduto dal direttore didattico o preside.

3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

Art. 6.

Consiglio di circolo o di istituto

1. Il consiglio di circolo o di istituto è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante, sei rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o preside ed il capo dei servizi di segreteria, il quale ha anche la funzione di rappresentare gli interessi del personale amministrativo della scuola.

2. Con delibera del consiglio di circolo o di istituto possono essere cooptati fino ad un massimo di due membri esterni con particolari competenze tecnico-professionali o in grado di favorire i contatti tra la scuola ed il mondo del lavoro.

3. Il presidente del consiglio di circolo o di istituto viene eletto tra i rappresentanti dei genitori.

4. Nelle scuole in lingua italiana e nelle scuole in lingua tedesca, fra i sei seggi del personale insegnante un posto è riservato al rappresentante degli insegnanti di seconda lingua.

5. Nelle scuole secondarie delle località ladine, fra i sei posti previsti per il personale docente, due sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca e due a docenti di materie in lingua italiana; un posto spetta ad un docente di ladino ed il posto rimanente al docente che ha conseguito il maggior numero di voti.

6. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli alunni, come previsti dal primo comma, sono ridotti a tre e del consiglio fanno parte altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

7. Nel consiglio di istituto di istituzioni scolastiche comprensive di più ordini o tipi di scuola dev'essere garantita una rappresentanza a ciascun ordine o tipo di scuola presente nell'istituzione.

8. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio-psico-pedagogici, medici e di orientamento.

9. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente e di due genitori. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il direttore didattico o preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituzione scolastica, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è ridotta ad una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante degli studenti.

10. Alle sedute della giunta esecutiva possono essere invitati anche i membri eventualmente cooptati ai sensi del secondo comma.

11. Il consiglio di circolo o di istituto e la sua giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici.

12. Gli studenti minorenni membri del consiglio d'istituto o della sua giunta esecutiva non hanno voto deliberativo in merito al bilancio preventivo ed al conto consuntivo nonché all'impiego dei mezzi finanziari.

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto

1. Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti nonché dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare:

a) detta i criteri generali per l'elaborazione e l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica ed approva il progetto educativo proposto dal collegio dei docenti;

b) determina criteri e modalità per l'utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituzione scolastica;

c) definisce, sentito il parere del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, l'orario delle attività didattiche tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento e suddividendolo su sei o cinque giorni di lezione; definisce inoltre il piano organizzativo delle attività integrative ed extra-scolastiche;

d) fissa le direttive per il programma annuale del comitato dei genitori e degli studenti, delibera, su suggerimento degli stessi e in base alle disponibilità finanziarie, il programma di lavoro e acquisisce le relazioni redatte da tali organi.

3. Spetta altresì al consiglio di istituto la determinazione dei contributi a carico degli alunni.

Art. 8.

Attribuzioni della giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e, in base al bilancio preventivo approvato dal consiglio di circolo o di istituto, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne le attività di competenza dell'istituzione scolastica. Nello svolgimento di questi compiti la giunta esecutiva osserva i criteri e le modalità determinati dal consiglio di circolo o di istituto in base all'art. 7, secondo comma, lettera b).

2. Fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, la giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.

3. Il consiglio di circolo o di istituto può prevedere inoltre la delega di altri poteri alla giunta esecutiva. Nell'atto di delega il consiglio fissa i limiti e le direttive che la giunta esecutiva deve rispettare nell'adozione dei provvedimenti delegati.

4. Non possono essere delegati alla giunta esecutiva:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) le variazioni di bilancio, salvo quelle relative a somme erogate esplicitamente per il perseguimento di determinate finalità;

c) i prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni di fondi.

5. La giunta esecutiva è altresì autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di circolo o di istituto, fatti salvi quelli specificati nel precedente quarto comma; tali provvedimenti sono da sottoporre, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva.

Art. 9.

Comitato degli studenti

1. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è istituito il comitato degli studenti. Il comitato è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di classe.

2. Il comitato degli studenti può istituire sottogruppi per le singole sedi o sezioni staccate.

3. Il comitato degli studenti formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica.

4. Il comitato degli studenti elabora il proprio programma annuale e lo sottopone al consiglio di istituto per la relativa approvazione.

5. Il comitato degli studenti elegge nel suo seno un presidente e partecipa all'effettuazione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nel comitato provinciale degli studenti, nel rispetto del vigente regolamento elettorale. I rappresentanti degli studenti all'interno del consiglio di istituto fanno parte anche del comitato degli studenti.

Art. 10.

Comitato dei genitori

1. In ciascuna istituzione scolastica è istituito il comitato dei genitori. Il comitato è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe.

2. Il comitato dei genitori può istituire sottogruppi per i singoli plessi scolastici, sedi o sezioni staccate, gradi o tipi di scuola.

3. Il comitato dei genitori formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica. Formula proposte in merito alla collaborazione scuola-genitori e all'aggiornamento dei genitori e ha la facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di circolo o di istituto; il comitato elabora inoltre il proprio programma di lavoro relativo ai contatti tra scuola e famiglia e all'aggiornamento dei genitori e sottopone le relative proposte al consiglio di circolo o di istituto, che delibera in merito e provvede al finanziamento.

4. Elegge nel suo seno il presidente ed il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori e concorre nell'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto.

5. I rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo o di istituto, per tutto il periodo di funzionamento di tale organo, fanno parte altresì del comitato dei genitori; essi decadono da entrambi gli organi quando non hanno più figli frequentanti la scuola.

CAPO II

NORME COMUNI PER GLI ORGANI COLLEGIALI
A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 11.

*Categorie di eleggibili
nei singoli organi collegiali*

1. L'elettorato per le singole rappresentanze negli organi collegiali spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

Art. 12.

Elezioni

1. Per l'elezione dei genitori e degli alunni nel consiglio di circolo e di istituto, i consigli stessi determinano il ricorso al sistema delle elezioni in forma diretta o indiretta nonché le modalità di svolgimento delle elezioni medesime.

2. Ciascun elettore può esprimere un voto preferenziale qualora la sua categoria nell'organo collegiale sia rappresentata da uno o due membri; se i rappresentanti della sua categoria sono più di due, può esprimere fino a due voti preferenziali.

3. Si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti i candidati di maggiore età.

4. Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di ottobre dell'anno di relativa scadenza. Le elezioni vengono indette dal direttore didattico o preside, il quale ne cura il regolare svolgimento.

Art. 13.

Nomina dei membri degli organi collegiali

1. I membri degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto sono proclamati eletti e nominati con provvedimento del direttore didattico o preside.

Art. 14.

Pubblicità

1. Nel regolamento interno dell'istituzione scolastica sono determinate le modalità per la pubblicità delle sedute o partecipazione ad esse di persone estranee agli organi collegiali.

2. Gli atti degli organi collegiali sono accessibili a tutte le componenti della comunità scolastica, salvo quelli concernenti singole persone.

Art. 15.

Autonomia finanziaria

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determinando le forme di autofinanziamento della propria istituzione scolastica.

2. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:

- a) le assegnazioni del comune;
- b) le assegnazioni della Provincia;
- c) le assegnazioni dello Stato per il personale direttivo e docente;
- d) le tasse di iscrizione e di frequenza non attribuibili allo Stato;
- e) i contributi degli studenti;
- f) i contributi di enti o di istituzioni, di imprese o di privati;
- g) i proventi da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche;
- h) donazioni, proventi o erogazioni liberali;
- i) i proventi da alienazioni di beni disponibili;
- l) ogni altra entrata economica che la scuola è autorizzata ad acquisire.

3. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti le modalità e i criteri di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico e del contributo perquisitivo, nonché per l'acquisizione delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi.

4. Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale, anche tramite ispezioni contabili.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, i revisori dei conti per la vigilanza sugli istituti dotati di personalità giuridica, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono nominati per ciascun gruppo linguistico dalla giunta provinciale in base a criteri determinati d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

6. Gli introiti relativi alle tasse di cui alla lettera d) del secondo comma sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

7. Nel regolamento di cui al quarto comma sono disciplinate le modalità di attivazione e di gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche.

8. Nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma, la Provincia assegna ai circoli didattici e agli istituti di istruzione secondaria i fondi necessari per il funzionamento didattico-amministrativo, per singoli provvedimenti nell'ambito dell'assistenza scolastica, per l'aggiornamento del personale della scuola, per i programmi di lavoro e le iniziative del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, per l'aggiornamento dei genitori nonché per ogni altra iniziativa volta a qualificare l'attività della scuola.

9. Con deliberazione della giunta provinciale possono essere affidate alle istituzioni di cui sopra compiti particolari connessi al funzionamento delle istituzioni stesse, nonché assegnati i relativi mezzi finanziari.

10. Nell'interesse delle istituzioni scolastiche, l'amministrazione provinciale può in casi di particolare necessità assumere direttamente singole spese di funzionamento didattico-amministrativo.

11. La Provincia può concedere contributi per le finalità di cui all'ottavo comma anche a favore di altre istituzioni scolastiche esistenti in Alto Adige, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art. 16.

Autonomia amministrativa

1. Le istituzioni scolastiche gestiscono i fondi a loro disposizione sulla base delle vigenti disposizioni amministrative e contabili in materia.

2. Per la realizzazione di iniziative di carattere educativo relative alla formazione, all'aggiornamento, alla sperimentazione ed allo sport scolastico, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni:

- a) con altre scuole;
- b) con gli enti locali, con gli istituti pedagogici e gli istituti culturali, con le università nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, con cooperative ed associazioni dotate o meno di personalità giuridica e con privati, esperti nei vari settori, allo scopo di acquisire particolari servizi;
- c) con gli enti locali singoli o consorziati per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole ai sensi della vigente normativa.

3. Le convenzioni con validità pluriennale sono soggette all'approvazione del competente assessore provinciale per la scuola e la cultura. Le modalità per la stipulazione di convenzioni sono determinate nel regolamento di esecuzione.

Art. 17.

Vigilanza

1. Il sovrintendente ovvero l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. In caso di violazione delle norme vigenti, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminarne le cause. Nella vigilanza è compreso il potere di procedere all'annullamento dei provvedimenti illegittimi adottati dagli organi collegiali della scuola.

2. In caso di persistenti e gravi violazioni delle norme vigenti o di mancato funzionamento dei consigli di circolo o di istituto, il sovrintendente ovvero l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale, dispone lo scioglimento del consiglio.

3. In caso di conflitto di competenza tra gli organi di cui alla presente legge, decide il sovrintendente ovvero l'intendente competente.

Art. 18.

Decadenza

1. I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Art. 19.

Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Si procede ad elezioni suppletive, qualora il numero dei componenti in carica degli organi collegiali sia inferiore alla metà più uno.

2. In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 20.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Per il funzionamento degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 21.

Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali è gratuita.

2. Ai componenti del consiglio di circolo o di istituto e della sua giunta esecutiva nonché ai membri dei comitati provinciali, che risiedono in località diversa da quella in cui si riuniscono gli organi collegiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali. Ai componenti del collegio dei docenti spetta il rimborso delle spese di viaggio per i viaggi fra la sede di servizio ed il luogo delle riunioni.

CAPO III

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 22.

Assemblee degli studenti

1. Le assemblee studentesche favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o alla scuola e costituiscono occasione di confronto democratico su questioni scolastiche.

2. Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di sede o di sezione staccata.

4. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto per periodo di valutazione. La durata di queste riunioni è limitata a tre ore di lezioni. Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente sedici ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

5. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al capo d'istituto o un suo delegato, gli insegnanti della classe o dell'istituto.

Art. 23.

Assemblee dei genitori

1. I genitori degli alunni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità stabilite dal consiglio di circolo o di istituto.

CAPO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Art. 24.

Statuto degli studenti

1. La giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sentiti i comitati provinciali dei genitori e degli studenti nonché il consiglio scolastico provinciale, approva lo statuto degli studenti, con indicazione dei relativi diritti e doveri.

Art. 25.

Sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni

1. Le sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni hanno valore pedagogico. È quindi compito della scuola valutare le cause dei comportamenti scorretti degli alunni. A tal fine, prima dell'adozione di qualunque provvedimento disciplinare, deve essere sentito l'alunno interessato.

2. Agli alunni possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le sanzioni disciplinari previste dai regolamenti di cui all'art. 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. È vietata qualsiasi altra forma di sanzione.

3. Le ammonizioni sono inflitte dall'insegnante o dal direttore didattico o preside. Le esclusioni temporanee dall'insegnamento sono inflitte dal consiglio di classe. Tutte le altre sanzioni sono inflitte dalla giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto su proposta del consiglio di classe. In casi di particolare gravità ed urgenza, il direttore didattico o preside può disporre l'immediata esclusione dalle lezioni per un massimo di cinque giorni consecutivi.

4. Le deliberazioni degli organi collegiali concernenti sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione per più di cinque giorni vengono assunte dopo aver sentito le giustificazioni anche di uno dei genitori interessati.

5. Contro i provvedimenti del consiglio di classe e della giunta esecutiva riguardanti sanzioni disciplinari, i genitori dell'alunno o chi ne fa le veci o, in mancanza, l'alunno stesso se maggiorenne, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione possono presentare ricorso al sovrintendente ovvero all'intendente scolastico competente, che decide in via definitiva.

CAPO V

COMITATI PROVINCIALI
DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 26.

Comitati provinciali degli studenti e dei genitori

1. Per la scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine vengono istituiti un comitato provinciale dei genitori e un comitato provinciale degli studenti.

2. Del comitato provinciale dei genitori fa parte per ciascuna istituzione scolastica un genitore designato dai rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto.

3. Del comitato provinciale degli studenti fa parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado uno studente designato dagli studenti membri del consiglio di istituto.

4. Compito dei comitati di cui al primo comma è quello di formulare proposte ritenute utili per migliorare i vari aspetti riguardanti la scuola. Le proposte vanno inoltrate, tenendo conto delle competenze, agli enti locali o agli uffici dell'amministrazione provinciale. Ciascun comitato provinciale potrà articolarsi in sottocomitati. I comitati e i sottocomitati eleggono nel loro interno un presidente coordinatore.

5. I comitati durano in carica tre anni e sono insediati con decreto del sovrintendente ovvero dell'intendente scolastico competente. La rima convocazione è disposta dal sovrintendente ovvero dall'intendente scolastico competente.

6. I comitati si riuniscono almeno una volta all'anno e in qualsiasi caso ogni qual volta almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta proponendo i punti da mettere all'ordine del giorno. Inoltre possono essere convocati dal competente assessore provinciale per la scuola e la cultura e dal sovrintendente o intendente scolastico competente.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Norma transitoria

1. I consigli di circolo o di istituto e le giunte esecutive funzionanti all'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino allo scadere naturale del loro mandato triennale.

2. La durata in carica dei consigli di circolo e di istituto da rinnovare nell'anno scolastico 1995/96, nonché quella del consiglio scolastico provinciale attualmente in carica è prorogata fino alla fine dell'anno scolastico 1995/96.

Art. 28.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, concernente «Organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano», modificata dalle leggi provinciali 24 maggio 1976, n. 15, 12 dicembre 1978, n. 59 e 6 dicembre 1979, n. 18. È altresì abrogata ogni ulteriore disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 29.

Scarico dei libri di testo

1. Il quarto comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 13, è sostituito dal seguente:

«4. I consigli di circolo o di istituto deliberano la destinazione dei libri di testo divenuti inutilizzabili. Il relativo scarico avviene in conformità alle disposizioni in materia di patrimonio.»

Art. 30.

Modifiche alle norme sugli esami di licenza media

1. Nel secondo periodo dell'ultimo capoverso della premessa ai criteri orientativi e alle modalità per le prove d'esame di licenza media, di cui agli allegati C e D della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29, le parole: «o totale» sono soppresse.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle spese previste dalla presente legge si utilizzano, nell'anno 1995, gli stanziamenti di bilancio già previsti per l'attuazione della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, abrogata dall'art. 28.

2. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi sono stabilite dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 ottobre 1995

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: Scöz
95R1385

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 1995, n. 21.

Integrazione alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, concernente «Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 novembre 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera b) del primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 è sostituita dalla seguente:

«b) i criteri e le modalità per la determinazione dell'entità delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore - in valore attuale - alle agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore, tenuto conto delle modalità di utilizzo di cui alla lettera a) dell'art. 6.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 ottobre 1995

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: Scöz
95R1386

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 5 0 9 6 *

L. 2.800